

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 28-5747

**Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione, ai sensi dell' art. 15 L. 241/1990, tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione su tematiche di valorizzazione turistico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

- il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *“Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”*;
- la Regione Piemonte, in coerenza con la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali” orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, ivi comprese le espressioni culturali dei nuovi cittadini e delle comunità di cittadini piemontesi residenti all'estero; l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività; la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione; il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, nonché la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;
- la Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche, strumenti e progettualità intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale, operando al fine di potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti e di concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte;
- nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi: l'esercizio di partenariati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili; la promozione di reti, sistemi, centri servizi finalizzati a un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione e che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali; l'innalzamento dei livelli qualitativi dei

servizi culturali attraverso la crescita degli operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di standard di qualità e di sistemi di accreditamento;

- la Regione programma, indirizza e sostiene la conservazione e la valorizzazione turistico-culturale del patrimonio materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali;

- l'articolo 4, della citata legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, tra le funzioni attribuite alla competente struttura regionale prevede espressamente, al punto 9): "promuovere e coordinare, in accordo con Enti, Istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio";

- la Regione Piemonte, inoltre, nel proprio Programma di Attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2015/2017, approvato con D.G.R. n. 116-1873 del 20.7.2015 previa l'acquisizione del parere positivo espresso dalla Commissione consiliare competente in data 6 luglio 2015, ha specificato, nella parte seconda, al capitolo "Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO", che, a seguito dei risultati ottenuti nell'ambito di una importante fase di analisi delle strutture e di definizione dei parametri di riferimento, su cui misurare la qualità dei servizi, si ritiene utile proseguire a supportare la raccolta organizzata di informazioni sullo stato delle strutture e a fornire indicazioni per il superamento delle principali criticità rilevate, avvalendosi di una collaborazione istituzionale con il Politecnico.

Considerato che:

- per favorire l'eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, il Politecnico e la Regione intendono avviare una collaborazione, in attività di studio, di didattica e di ricerca, nell'ambito della conoscenza, della conservazione e valorizzazione turistico-culturale del patrimonio culturale regionale nel suo complesso, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;

- il Politecnico può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico, scientifico e tecnologico su tematiche di rilievo nei settori della valorizzazione e conservazione dei beni culturali nonché della promozione e dell'offerta turistica;

- la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino ritengono di interesse comune sviluppare attività di analisi e conoscenza nei campi delle applicazioni afferenti alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali e al loro sviluppo turistico.

Ritenuto:

- che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune nell'ambito dei campi di applicazione sopra indicati;

- di condividere ed approvare le finalità ed i contenuti dello schema di Accordo quadro di collaborazione, ex art. 15 L. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 4, punto 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione su tematiche di valorizzazione turistico-culturale del Piemonte.

Dato atto che:

- l'accordo verrà reso operativo, in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, attraverso la definizione di accordi attuativi specifici;
- l'accordo stesso non comporta oneri diretti per la Regione Piemonte e che i predetti accordi specifici, eventualmente avviati dalla Regione per la sua attuazione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio;
- di individuare nella Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport la struttura tecnica competente all'attuazione da parte della Regione Piemonte della collaborazione con il Politecnico di Torino e di demandare all'Assessore alla Cultura e Turismo, o suo delegato, la sottoscrizione dell' Accordo quadro in rappresentanza della Regione Piemonte;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione, ai sensi dell' art. 15 L. 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 4, punto 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione su tematiche di valorizzazione turistico-culturale del Piemonte;
- di dare atto che l'Accordo quadro verrà reso operativo, in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, attraverso la definizione di accordi attuativi specifici e che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte;
- di stabilire che gli accordi specifici, eventualmente avviati dalla Regione per la sua attuazione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio;
- di individuare nella Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport la struttura tecnica competente all'attuazione della collaborazione da parte della Regione Piemonte con il Politecnico di Torino e di demandare all'Assessore alla Cultura e Turismo, o suo delegato, la sottoscrizione dell' Accordo quadro, in rappresentanza della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO di collaborazione, EX ART. 15 L. 241/1990, tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione su tematiche di valorizzazione turistico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.**

**Tra**

il **Politecnico di Torino** C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a Torino il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ..... (nel seguito indicato come "Politecnico"),

**e**

la **Regione Piemonte** C.F. n. 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, rappresentato dall'Assessore alla Cultura e al Turismo, Dott. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Via Bertola, 34 (nel seguito indicato come "Regione"),  
congiuntamente anche indicati come le "Parti";

**Premesso che:**

- a. il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, "Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività";
- d. la Regione, in coerenza con la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:
  - la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, ivi comprese le espressioni culturali dei nuovi cittadini e delle comunità di cittadini piemontesi residenti all'estero;
  - l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività;
  - la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;
  - il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, nonché la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;
- e. la Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche, strumenti e progettualità intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale. La Regione opera al fine di:

- potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;
  - concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte;
- f. nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili;
  - la promozione di reti, sistemi, centri servizi finalizzati a un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione e che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali;
  - l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita degli operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di standard di qualità e di sistemi di accreditamento.
- g. la Regione programma, indirizza e sostiene la conservazione e la valorizzazione turistico-culturale del patrimonio materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali;
- h. l'articolo 4, della citata legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, tra le funzioni attribuite alla competente struttura regionale prevede espressamente, al punto 9): "promuovere e coordinare, in accordo con Enti, Istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio";
- i. la Regione Piemonte, inoltre, nel proprio Programma di Attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2015/2017, approvato con D.G.R. n. 116-1873 del 20.7.2015 previa l'acquisizione del parere positivo espresso dalla Commissione consiliare competente in data 6 luglio 2015, ha specificato, nella parte seconda, al capitolo "Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO", che, a seguito dei risultati ottenuti nell'ambito di una importante fase di analisi delle strutture e di definizione dei parametri di riferimento, su cui misurare la qualità dei servizi, si ritiene utile proseguire a supportare la raccolta organizzata di informazioni sullo stato delle strutture e a fornire indicazioni per il superamento delle principali criticità rilevate, avvalendosi di una collaborazione istituzionale con il Politecnico.

**Visto:**

- a. l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Considerato che:**

- a. per favorire l'eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, il Politecnico e la Regione intendono avviare una collaborazione, in attività di studio, di didattica e di ricerca, nell'ambito della conoscenza, conservazione e valorizzazione turistico-culturale del patrimonio culturale regionale nel suo complesso, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
- b. il Politecnico può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico, scientifico e tecnologico su tematiche di rilievo nei settori della valorizzazione e conservazione dei beni culturali, nonché della promozione e dell'offerta turistica;

- c. la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino ritengono di interesse comune sviluppare attività di analisi e conoscenza nei campi delle applicazioni afferenti alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali e al loro sviluppo turistico;
- d. le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune nell'ambito dei campi di applicazione sopra indicati.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e la Regione, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, anche al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le parti si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di studio, ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nei settori connessi alla conservazione e alla valorizzazione turistico-culturale dei beni culturali.

#### **Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di studio, ricerca, sviluppo ed innovazione**

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di studio e ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicati in premessa e all'art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
  - a. condivisione di dati ed esperienze;
  - b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
  - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
  - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
  - e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
  - f. diffusione e formazione della cultura digitale e dell'innovazione sul territorio;
  - g. collaborazione per studi di fattibilità e masterplan per la valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio di riferimento;
  - h. analisi e monitoraggio dei dati al fine di valutare le ricadute sul territorio di specifici progetti di valorizzazione.
3. Le Parti convengono che una prima forma di attuazione della collaborazione e cooperazione scientifica e tecnologica sarà relativa alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento allo:
  - a. sviluppo di piattaforme tecnico-organizzative per la fruizione dei beni culturali diffusi sul territorio, in modo anche autonomo dagli utenti;
  - b. sviluppo di pratiche di sostenibilità energetico ambientale per i musei e i beni culturali della Regione;
  - c. aggiornamento degli standard di qualità per i musei a seguito dell'evolversi degli scenari e del ruolo dei musei nella società contemporanea;
  - d. collaborazione per studi di fattibilità e masterplan per la valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio di riferimento.

#### **Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di studio e di didattica**

1. Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:

- a. promozione della formazione degli studenti degli Atenei attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico di Torino;
- b. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia;
- c. organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.

#### **Articolo 4 - Accordi attuativi**

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici che dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

#### **Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico**

1. I singoli accordi attuativi discendenti dal presente accordo potranno prevedere la costituzione di appositi comitati scientifici per la realizzazione e il monitoraggio dei singoli progetti attuativi degli obiettivi strategici.

#### **Articolo 6 - Oneri finanziari**

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corresponsività tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
3. I predetti accordi attuativi, eventualmente avviati dalla Regione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

#### **Articolo 7 - Titolarità dei risultati**

1. La titolarità dei risultati dell'attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

#### **Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo, ma solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

#### **Articolo 9 - Durata**

1. Il presente Accordo ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando, con un preavviso di 3 mesi, apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC.

#### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

#### **Articolo 11 - Legge applicabile e Controversie**

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010).

#### **Articolo 12 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo**

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Politecnico.
4. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**Per il Politecnico di Torino**

( \_\_\_\_\_ )

**per la Regione Piemonte**

( \_\_\_\_\_ )

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.